



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Lenzi	Presidente
dott.ssa Filomena Albano	Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara	Giudice rel.

Nel procedimento iscritto al N. R.G. 13600/2024 VG;

Rilevato che con ricorso iscritto il 31/10/2024, [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto di ordinare al Comune di Roma Capitale in persona del Sindaco in carica nella sua qualità di ufficiale del governo, responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla definitiva iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di [REDACTED] in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 5, lettera *c-bis*, D.lgs. 30/2007 e di inserire la stessa nello stato di famiglia del compagno, il sig. [REDACTED], con contestuale rilascio alla coppia del certificato di convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016, e ciò al fine di 'formare' quella certificazione ufficiale dell'ufficio anagrafe richiesta dalla Questura di Roma per il rilascio della carta di soggiorno;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto nel merito di accertare e dichiarare l'irrelevanza della circolare n. 78/2021 ai fini della definizione della presente controversia; accertare e dichiarare che il "contratto di convivenza", così come stipulato a norma dell'art. 1, comma 51, della L. 76/2016, ha connotati di "ufficialità", intesa ai sensi degli artt. 3, secondo comma, lettera b) e 9, comma 5, lettera *c-bis*) del D.lgs. 30/2007 e, per l'effetto, accertare e dichiarare sussistente il requisito della "documentazione ufficiale" di cui all'art. 9, comma 5, lettera *c-bis*) del D.lgs. 30/2007, con conseguente diritto della ricorrente, Sig.ra [REDACTED], ad ottenere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza del *partner* cittadino italiano; in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'iscrizione anagrafica del familiare straniero ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera *c-bis* del D.lgs. 30/2007, nonché la registrazione nei registri della popolazione residente nel Comune di Roma, ove

risiede il *partner* cittadino italiano, della nuova famiglia costituita, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e quindi – secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 36 e ss., della L. 76/2016 – disporre la registrazione del contratto di convivenza con annotazione a margine dello stato di famiglia del rapporto di parentela/relazione affettiva, dovendo farsi fede alle dichiarazioni di cui all'art. 4 e 13 del suddetto D.P.R.; rilasciare, per l'effetto, il certificato di convivenza di fatto, richiesto dalla Questura di Roma per l'accoglimento della istanza di carta di soggiorno;

rilevato che i ricorrenti, a fondamento della domanda, hanno dedotto di avere iniziato una relazione sentimentale stabile fin dal 2020 culminata nella stabile convivenza in Italia nel 2024 e di avere richiesto al Comune di Roma, Municipio IX – Ufficio anagrafe, la registrazione dell'accordo di convivenza sottoscritto il 26.03.2024 allegando le dichiarazioni anagrafiche ex artt. 4 e 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. 223/1989, così come disposto dall'art. 1, comma 36 e ss. della L. 76/2016, al fine di richiedere l'iscrizione anagrafica della Sig.ra [REDACTED] nel registro della popolazione residente nel Comune di Roma;

rilevato che i ricorrenti hanno documentato in atti il rigetto formulato in data 26.04.2024 da parte del Comune di Roma – Ufficio Anagrafe, per incompletezza della documentazione allegata alla domanda, con espresso richiamo della Circolare n. 78/2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, la quale dispone che – nel caso di specie – il familiare straniero di un cittadino italiano/UE, che intenda registrare la propria convivenza di fatto al Comune di residenza del *partner*, deve prima essere in possesso di un valido titolo di soggiorno (permesso di soggiorno, per altro motivo);

rilevato che il Sindaco di Roma, in qualità di Ufficiale dello Stato di Governo, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;

rilevato che all'udienza del 10.03.2024 innanzi al Giudice istruttore [REDACTED] e [REDACTED] hanno confermato la sussistenza di un rapporto sentimentale e affettivo tra le parti fin dal 2020, rappresentando di avere convissuto a Bangkok per diverso tempo sin dall'anno successivo e di avere poi deciso di stabilirsi in Italia nei primi mesi del 2024; ritenuto che, in ragione della documentata sigla da parte dei ricorrenti del contratto di convivenza ai sensi dell'art.1 comma 50 e ss. della l.76/2016, il

diniego comunicato dal Municipio IX di Roma Capitale non è coerente con gli obiettivi della Direttiva 38/2004/CE e, in particolare, con l'art 3, comma 2, della medesima direttiva, recepita dall'Italia con il D.Lgs.30/2007 il quale, agli art. 3, comma 2, lett. b ed art. 9, comma 5, lett. c *bis*, espressamente prevede ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino dell'Unione europea, che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, la necessità di presentare “documentazione attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”;

ritenuto pertanto accoglibile il ricorso;

ritenuto che in ragione della non uniformità degli indirizzi giurisprudenziali in ordine alla materia trattata, nonché tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della controparte, nulla deve disporsi con riguardo alle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.95 e 96 DPR 396/2000:

- ordina al Comune di Roma-Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica nella sua qualità di ufficiale del governo, responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla definitiva iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di [REDACTED], nata [REDACTED] ed il suo inserimento nello stato di famiglia di [REDACTED] nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], con annotazione del loro contratto di convivenza del 26.03.2024 ai sensi della L.76/2016;
- nulla sulle spese

SI COMUNICHI

Roma 17/04/2025

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi